

Relazione illustrativa

Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e alla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana)

Lo scenario internazionale, in questi ultimi anni, è stato caratterizzato, tra l'altro, da tensioni geopolitiche e forti pressioni migratorie che hanno sollecitato la necessità di ripensare e adeguare gli assetti istituzionali e le politiche pubbliche ai bisogni di accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo e protezione internazionale e, contestualmente, a presidiare gli aspetti della coesione sociale e delle relazioni con le comunità territoriali e i cittadini residenti.

La Regione Toscana, sin dal 2011, ha accompagnato questi processi con precise scelte programmatiche e organizzative fondate sui principi della sostenibilità e dell'accoglienza diffusa, recepite all'interno del Piano Regionale di Sviluppo (Risoluzione del Consiglio regionale n. 47/2017): strutture di piccole dimensioni distribuite su tutto il territorio regionale e percorsi finalizzati a mantenere e sostenere la coesione sociale, nell'ottica di promuovere l'integrazione attraverso un'organizzazione dei servizi e delle prestazioni incardinate sulle comunità territoriali.

Le linee di azione regionali in materia di accoglienza e integrazione, in particolare, sono state specificate nel "Libro Bianco sulle politiche di accoglienza dei richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale o umanitaria" (approvato con DGR n. 1304/2017), che contiene proposte e indicazioni pratiche per l'organizzazione, attuazione e realizzazione di servizi e di interventi, esito di un lavoro che si è sviluppato all'interno di un percorso di mappatura e analisi delle esperienze di accoglienza e integrazione realizzate in tutta la regione e con il contributo e la partecipazione dei Comuni, degli enti gestori dei centri di accoglienza, università e di tutte quelle realtà che, a vario titolo, sono state coinvolte nelle sperimentazioni attuate sul territorio.

Tutti gli interventi e le iniziative regionali sono state, peraltro, sempre in linea con le normative europee e nazionali in materia.

Con la recente approvazione del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 Convertito con Legge 1 dicembre 2018 n. 132 - "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", si è evidenziata la necessità di recepire i nuovi contenuti nelle norme regionali e di salvaguardare, al contempo, la continuità degli interventi assicurati dal sistema regionale di accoglienza e integrazione per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana.

Tale impostazione trova la sua ratio nella esigenza di continuare a sostenere interventi e iniziative che abbiano ricadute positive in termini di coesione sociale e per la sicurezza della comunità che può essere messa a rischio dalla precarietà delle condizioni di vita delle persone che si trovano in situazione di emarginazione.

Infine, occorre rilevare che per il sistema regionale di interventi e accesso alle prestazioni sanitarie, sociali e socio-assistenziali gli adeguamenti alla normativa nazionale non comportano ulteriori effetti di spesa.

In particolare:

1. Il Decreto-Legge sopra richiamato, che tratta il fenomeno dei richiedenti asilo e delle forme di protezione e accoglienza nei primi 14 articoli, ha infatti un impatto diretto sul sistema regionale di accoglienza poiché abroga la tipologia di permesso di soggiorno rilasciato per protezione umanitaria. I progetti del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – SPRAR – sono limitati ai soli rifugiati o titolari di protezione

sussidiaria e ai minori stranieri non accompagnati, mentre ai richiedenti asilo sono destinati i centri governativi e i CAS.

Questa novità riposiziona il sistema SPRAR - ridenominato come "Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati" - verso le funzioni di seconda accoglienza e sostegno all'integrazione.

2. Il Decreto-Legge, nell'abrogare l'istituto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, introduce una tipizzazione delle tipologie di tutela complementare, possibile solo nei seguenti casi:

- a) condizioni di salute di eccezionale gravità;
- b) situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza;
- c) premio per il cittadino straniero che abbia compiuto atti di particolare valore civile;
- d) altre ipotesi di tutela per esigenze di carattere umanitario già previste dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (vittime di tratta, vittime di violenza domestica, vittime di sfruttamento lavorativo).

3. La legge non estende la platea dei beneficiari - che risultano già definiti dalla normativa regionale vigente - e disciplina, piuttosto, l'accesso al sistema integrato di servizi e prestazioni con la finalità primaria di contenere i potenziali rischi di mancata coesione sociale derivanti dalla presenza sul territorio regionale di persone in uscita, per effetto del Decreto-Legge, dal sistema di accoglienza e quindi in posizione irregolare.

4. La legge sostiene un progetto di società civile che esclude l'abbandono e l'emarginazione di chi, anche straniero, dimora in Toscana ed è privo di mezzi di sostentamento.

5. Le modifiche proposte dalla legge riguardano la legge regionale 41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e la legge regionale 29/2009 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipata e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana) e, nello specifico:

a) legge regionale 41/2005 allo scopo di adeguare:

- l'articolo 5, comma 2, lett. b) ai fini del recepimento delle novità sulle tipologie di permesso di soggiorno;
- l'articolo 5, comma 4, ai fini della definizione dell'accesso, da parte delle persone dimoranti sul territorio regionale, anche straniere, al sistema di prestazioni di tutela e promozione sociale;

b) legge regionale 29/2009, articolo 6, allo scopo di:

- con il comma 35 bis, fermo restando le prestazioni previste dal D.lgs 286/1998, garantire alle persone prive del permesso di soggiorno, l'accesso:

- alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche di carattere continuativo, per malattia o infortunio, nonché i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;
- alle prestazioni socio-assistenziali, ivi compreso l'accesso a sistemazioni temporanee di accoglienza;
- dei minori all'istruzione obbligatoria e ai servizi per l'infanzia.

- con il comma 35 ter di confermare la definizione degli interventi nell'ambito della programmazione regionale e della loro realizzazione in collaborazione con le amministrazioni locali e con i soggetti del terzo settore.

- con il comma 36 bis, confermare l'iscrizione al servizio sanitario regionale degli stranieri in regola con le disposizioni sull'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale;

- con il comma 68 bis, confermare il sostegno da parte della Regione, nell'ambito delle proprie competenze e ai fini di promuovere la coesione sociale, alle iniziative e progetti volti a favorire l'integrazione delle persone destinatarie di misure di accoglienza di cui al d.lgs 142/2005, in collaborazione con le comunità locali e nel quadro della programmazione integrata socio sanitaria, nonché attraverso la partecipazione alle opportunità di finanziamento di livello nazionale e comunitario vincolate a tali obiettivi.